



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
IL GIUDICE DESIGNATO
DR. ENRICO QUARANTA

PRESUPPOSTI noti i contenuti del ricorso e della comparsa di risposta, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

SUL

RICORSO EX ART. 2378 C.C.

presentato da

V. B. nato a _____ il 2.1.1946 ed ivi residente alla via _____,
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti _____,
_____ , giusta procura a margine all'atto di citazione ex art. 2378 comma III c.c.,
elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele nr. 42.

RICORRENTE

nei confronti di

I. SRL con sede in _____ alla via _____ , in persona del curatore speciale Avv. _____

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per sospensiva ex art. 2378 commi 3 e 4, c.c. dell'1.07.2015, notificato a mezzo PEC in data 24.08.2015 al nominato curatore speciale della I. Srl, il sig. V. B., nel riportarsi all'atto di citazione, esponeva in fatto:

1. di essere socio della I. srl per una quota pari al 12,5% del capitale sociale in forza di sentenze nr. 8673/2003 del Trib. di Napoli e nr. 279/2007 della Corte di Appello di Napoli (passata in giudicato in virtù della sentenza della Corte di Cassazione nr. 20107/2013), nonché in virtù delle sentenze nn. 624/2009, 625/2009, 1026/2009 del Tribunale di Napoli, passate in giudicato e nr. 1470/14 della Corte di Appello Napoli;
2. di esserne custode giudiziario, in quanto a ciò nominato dalla Corte d'Appello di Napoli col sequestro giudiziario concesso in data 11-12.6.2008 sulla suddetta quota della I. srl;
3. che in data 26.6.2012 la restante parte dei soci della I. srl adottavano una delibera assembleare, iscritta nel registro delle imprese in data 5.12.2012, senza procedere alla sua convocazione;
4. che con la delibera veniva dichiarata la "decadenza" d'ufficio dalla carica di amministratore del sig. Giuseppe B. e disposta la nomina di un nuovo organo amministrativo (a firma congiunta) nella persona dei sig.ri V. D. S. e U. B..

Deduceva in diritto:

la giuridica inesistenza della delibera o, comunque, la sua nullità ex art. 2379 c.c. per mancata convocazione all'assemblea di esso socio e, comunque, quale custode giudiziario di una quota della I. srl;



in subordine, la nullità della stessa delibera anche ai sensi dell' art. 2479 ter comma 3 c.c. poiché adottata in "assenza assoluta di informazioni" attesa la sua omessa convocazione.

Quanto ai requisiti della invocata tutela cautelare ex art. 2378 comma 3 c.c., il ricorrente sosteneva:

relativamente al *fumus boni iuris*, la inesistenza o nullità della delibera impugnata per le ragioni appena espresse;

relativamente al *periculum in mora*, la presenza di un forte pregiudizio derivante dalla perdurante esclusione dello stesso ricorrente dall'esercizio dei diritti sottesi alla quota sociale – ricollegabile anche ad una attività di svuotamento della società ad opera degli altri soci – superiore rispetto a quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione (art. 2378, comma 4). A supporto, che la società in questione non svolgeva più alcuna attività commerciale essendo soltanto titolare di un partecipazione della società Capitan Morgan spa.

L'istante concludeva, pertanto, chiedendo la sospensione con decreto *inaudita altera parte* della delibera assembleare della I. srl votata il 26.6. 2012 ed iscritta nel R.I. il 5.12.2012 e, in subordine e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

In data 8.7.2015 lo scrivente G.D. emetteva decreto di fissazione dell'udienza con il quale, non rinvenuti i presupposti per la concessione del provvedimento *inaudita altera parte*, fissava al 15.9.2015 la comparizione.

Nel contesto onerava il ricorrente della richiesta di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

All'udienza del 15.9.2015 V. B. – previo deposito dell'atto ritualmente notificato alla società e al curatore speciale - insisteva per l'accoglimento della cautela; al contempo chiedeva al giudice di non procedere all'audizione degli amministratori della I. srl in deroga a quanto previsto dall'art. 2378 c.c., atteso il conflitto di interessi degli stessi con la società amministrata.

Compariva inoltre l'avv. Claudia Cimato n.q. di curatore speciale della I. srl che si riportava alla comparsa di costituzione depositata e si rimetteva al prudente apprezzamento del giudice in ordine alla necessità di ascoltare gli amministratori ex 2378, comma 4 c.c..

Il G.D. riservava la decisione.

Preliminarmente, avuto riguardo alla domanda attorea - con la quale si chiede di sospendere l'efficacia della delibera di revoca del precedente amministratore e nomina del nuovo organo amministrativo - vale chiarire che, l'art. 2378, commi 3° e 4°, c.c. stabilisce che il presidente del tribunale o il giudice istruttore (quale magistrato designato per la trattazione della causa di merito), sentiti gli amministratori ed i sindaci, possono sospendere, su richiesta di chi propone l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata.

Tale norma prevede una misura tipica finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'azione di annullamento proposta, e cioè ad evitare che l'attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c.

Trattandosi di rimedio cautelare, i presupposti richiesti per la sua concessione sono, come sempre, la presenza, sia pure a livello di *fumus* (e cioè di probabilità), non solo di un vizio invalidante, ma anche del *periculum in mora*, il cui accertamento richiede, in concreto, la comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l'opponente potrebbe subire per effetto dell'esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione (citando il comma 4 dell'art 2378 c.c. "il giudice [...] provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente



dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione").

Dunque, la delibera assembleare di cui è stata chiesta la pronuncia dell'annullamento ovvero la declaratoria della nullità può essere cautelatamente sospesa, a norma dell'art. 2378, comma 3° e 4°, c.c., solo se il giudice accerta: 1. che effettivamente, sia pure a livello di fumus, la delibera impugnata è inficiata da vizi di legittimità che ne comporterebbero l'annullabilità ovvero la nullità; 2. che l'opponente, per effetto della mancata sospensione, finirebbe per subire un danno illecito superiore a quello che legittimamente subirebbe la società ove la sospensione sia, viceversa, accordata (*periculum in mora*).

Nella circostanza, la decisione impugnata risulta assunta secondo il modello assembleare.

A norma dell'art. 2479 ter, le deliberazioni assembleari della srl:

a) che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate (annullabilità) dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale (annullabilità relativa), entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci;

b) aventi oggetto illecito od impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione (ipotesi di nullità), possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse (nullità assoluta), entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono, infine, essere impugnate, senza limiti di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite (nullità imprescrittibile).

Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedurali (salvo i casi delle deliberazioni adottate in mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziare da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita.

Sono ritenute nulle, invece, secondo una previsione di legge che viene ritenuta tassativa (ex art. 2379 c.c.) quelle che si caratterizzano per un'impossibilità materiale e/o giuridica delle relative determinazioni ovvero per illiceità del contenuto (oltre quelle già citate *ut supra*).

Occorre dire che il rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter c.c. alla disposizione riguardante la sanatoria delle nullità per le delibere di spa (art. 2379 bis c.c.) porta a ritenere (come opinato dalla dottrina maggioritaria) che, qualora le società a responsabilità limitata adottino (come la I. srl) il sistema di decisioni assembleari, a queste ultime si applichi in via analogica il regime delle nullità dettato dall'art. 2379 c.c. relativo, per quanto interessa, anche al caso della deliberazione adottata senza valida costituzione per l'omessa convocazione dei soci.

Ed infatti deve ricordarsi che il rispetto del procedimento di convocazione dell'assemblea sociale - nel cui ambito s'inerisce per le srl l'invio ad ogni socio dell'avviso di convocazione dell'adunanza, con l'indicazione della data e del luogo della riunione nonché degli argomenti di trattare - costituisce il presupposto necessario a che vi sia la regolare costituzione dell'organo (di conseguenza, la validità della manifestazione di volontà in cui si sostanzia il suo deliberato).

La conferma di tali affermazioni si rinviene nell'ambito di quanto dettato dall'art. 2379, ove esso sanziona appunto con la nullità la decisione adottata senza provvedere alla convocazione dei soci.

Ad ogni modo, sia che si ritenga adattabile al caso la norma dettata in materia di spa (art. 2379 c.c.), sia che si reputi applicabile in via esclusiva quella dettata per le srl (art. 2479 ter c.c.), va ritenuto tempestivamente proposto il ricorso *de quo*.



La delibera impugnata, infatti, è stata assunta in data 26.6.2012 e iscritta nel registro delle imprese in data 5.12.2012. Il termine per l'impugnativa è fissato, in entrambi i casi, in tre anni che decorrono, rispettivamente, per le srl dalla trascrizione della delibera nel libro soci e, per le spa, dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

Considerando che l'atto di citazione ex art. 2378 c.c. risulta notificato in data 24.06.2015 (quindi nel triennio dall'adozione del deliberato), deve concludersi che l'impugnativa sia stata interposta in termini (salva ogni considerazione, nel giudizio di merito, della validità della notifica).

Venendo all'esame del *fumus* della cautela, va evidenziato come, in realtà, al momento della convocazione dell'assemblea per l'approvazione della delibera impugnata, V. B. non risultasse ancora titolare della partecipazione del 12,5% del c.s. della I. srl.

Infatti, nonostante l'asserita esecuzione delle sentenze della Corte di Appello di Napoli nr. 279/2007 di conferma della precedente sentenza nr. 8675/2003 del Tribunale di Napoli "mediante iscrizione nel registro delle imprese" (peraltro dichiarata e non provata dall'odierno ricorrente), resta il fatto che il titolo giudiziale invocato come giustificativo del riconoscimento della titolarità delle quote controverse, passava in "giudicato" solamente con la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione nr. 20170 del 2.9.2013 e, per l'effetto, solo successivamente alla data di assunzione della delibera (26.6.2012).

Si rammenta, in proposito, come ai sensi dell'art. 2470 c.c. il trasferimento di una quota di una srl sia opponibile alla società soltanto con il deposito del titolo giustificativo del trasferimento nel Registro delle Imprese.

La previsione apre il tema dell'iscrivibilità di altri atti diversi da quelli di trasferimento tra vivi o mortis causa di partecipazione societarie, ad esempio dei provvedimenti giudiziali che riguardino tali vicende.

Per meglio chiarire, l'art. 7, comma 2, lett. b) del dpr n. 581/1995 prevede che siano iscritti nel Registro i soli atti per i quali tale adempimento è previsto dalla legge, così come l'art. 2188 cit. dispone che il registro sia istituito al solo fine di riprendere le annotazioni indicate espressamente dal legislatore.

Ebbene, non pare potersi revocare in dubbio che le norme richiamate esprimano chiaramente il principio della tipicità delle annotazioni.

Non sfuggono tuttavia a codesto Giudicante le recenti soluzioni giurisprudenziali innovative in tema di atti iscrivibili nel suddetto registro così come il superamento delle interpretazioni restrittive del principio di tipicità che governa il sistema della pubblicità commerciale (il dibattito è stato riaperto con un provvedimento del Giudice del Registro di Milano confermato in sede di reclamo – Giudice del Registro Milano, 17 aprile 2014 e Trib. Milano, 4 luglio 2014, in *Giur. It.*, 2014, p. 2489 - che ha ammesso l'iscrizione nel R.I., con efficacia prenotativa, di domande giudiziali aventi ad oggetto la titolarità di quote di srl; ma già in passato vari giudici avevano ritenuto ammissibile l'iscrizione nel R.I. dell'atto di citazione diretto ad ottenere la declaratoria di simulazione dell'atto di trasferimento di quote di srl – Trib Napoli 23 aprile 2015, inedita, Trib. Ferrara 9 maggio 2005, in *Società*, 2006, p. 488, Trib. Perugia, 25 febbraio 2002, in *Società* 2002, p. 1008, Trib. Milano, 4 aprile 2001, in *Giur. It.*, 2001, p. 1196).

Al principio di tassatività delle annotazioni nel Registro delle Imprese deve in buona sostanza aggiungersi, quale addentellato indispensabile, quello della completezza delle iscrizioni ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell'impresa e tale che debba essere resa ostensibile ai terzi per la certezza dei traffici.

Non va taciuto, al riguardo, che varie norme del codice civile rendono palese la volontà del legislatore di offrire pubblicamente notizie omnicomprensive sull'imprenditore e/o sulla società



(si cfr. ad esempio l'art. 2196 c.c. sull'imprenditore individuale, gli artt. 2328 e 2330 c.c. sulla spa, gli artt. 2463 e 2470 c.c. sulla srl etc.).

D'altro canto, neppure va dimenticato che la disposizione è frutto della modifica introdotta dalla legge 310/1993, tesa a consentire il raggiungimento della massima trasparenza in tema di partecipazioni societarie e degli assetti proprietari.

Provando a tirare le fila del discorso appena tracciato, il principio della tassatività delle iscrizioni non può essere letto disgiuntamente a quello della completezza delle stesse, a sua volta necessaria ad assolvere a quelle necessità di chiarezza delle vicende societarie segnalate dalla cd. Legge Mancino (legge 310/1993 cit.).

In tale logica pare condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dare un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 2470, riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità; quindi, ad esempio, degli atti costitutivi di garanzie reali, delle domande giudiziali volta all'accertamento della nullità o della simulazione assoluta dei trasferimenti di quote (così Trib. Milano 28.3.2000; Trib. Perugia 25.2.2002; Trib. Ferrara 9 maggio 2005; Trib. Milano, 28 giugno 2011; Trib. Milano, 04/04/2001, Soc. S. Paolo Imi Giur. It., 2001, 1196, WEIGMANN; "Anche la domanda di simulazione si inserisce pienamente nello schema di atto prodromico o modificativo in ordine alla vicenda inerente la titolarità delle quote di una s.r.l." Trib. Ferrara, 09/05/2005 AA s.p.a. C. Uff. del Registro delle imprese e altri Società, 2006, 4, 488, LUPETTI).

Orbene in ipotesi di trasferimento di quote non avvenuto mediante il consenso delle parti (tale da determinare tra le parti l'immediata modifica della relativa titolarità e da imporre la pubblicità camerale esaminata ai fini dell'opponibilità alla società ed ai terzi della vicenda circolatoria) ma in base a decisione giudiziale, è evidente che le formalità previste dall'art. 2470 non possano prescindere dalla natura e degli effetti della pronunzia.

L'unica sentenza iscrivibile nel R.I. resta quella esecutiva e quindi, riguardo a quelle di accertamento, solamente la pronunzia definitivamente passata in giudicato.

Sta di fatto che nella circostanza non è risultata iscritta alcuna delle decisioni favorevoli al ricorrente né quella che ha determinato la definitività della pronunzia.

Ove tal ultima formalità fosse stata compiuta, essendo relativa ad una sentenza posteriore di certo sarebbe stata successiva all'assemblea del 26.6.2012.

Ad ogni modo, il regime della pubblicità commerciale, in base a quanto disposto dall'art. 2193 c.c., è generalmente di tipo dichiarativo (tranne che nei casi di costituzione di società commerciali dove assume carattere addirittura costitutivo).

Ciò significa che, una volta iscritto il titolo di trasferimento, la conoscenza della titolarità della quota si ha per presunta e la stessa diventa opponibile sia nei confronti dei terzi che della società.

Pare corretto sottolineare, *per incidens*, come ai sensi del comma 1 dell'art. 2193 "i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza".

Dunque, anche un atto non iscritto potrebbe esplicitare effetti nei confronti dei terzi ma soltanto una volta provato che la conoscenza dell'atto da parte dello stesso terzo si sia comunque perfezionata *aliunde*.

Il titolo giudiziale di trasferimento della titolarità della quota (ad esempio la sentenza richiamata dal ricorrente), in questo senso, sarebbe astrattamente idoneo a fondare un



elemento di prova dell'intervenuta conoscenza sostitutiva; ciò, tuttavia, sol che si tratti di una sentenza passata in giudicato.

Nel procedimento *de quo*, di conseguenza, oltre a non poter fondare un'iscrizione camerale, la stessa sentenza dedotta da V. B. nemmeno sarebbe stata invocabile come elemento idoneo a fondare la prova dell'intervenuta conoscenza ai sensi del comma 1 dell'art. 2193 c.c..

Ed infatti la decisione di merito attributiva della qualità di socio all'odierno istante, poiché impugnata con ricorso in Cassazione, non conteneva (all'epoca dell'assemblea riguardo alla quale si lamenta la mancata convocazione) un accertamento costituente "cosa giudicata".

Non avendo ancora efficacia definitiva tra le parti, dunque, non sarebbe stata comunque idonea a costituire l'effetto (l'accertamento indiscutibile della qualità di socio della I.) e, di conseguenza, a provare la conoscenza sostitutiva delle vicende relative alla quota contesa.

Più nello specifico, sino al momento della sua irrettrabilità formale, non poteva ritenersi idonea a "far stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa", ovvero a produrre gli effetti derivanti dalla formazione del c.d. giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.

Per le riflessioni svolte *in parte qua*, la sussistenza del *fumus boni iuris* nel caso di specie andrebbe allora quantomeno posta in dubbio, non potendo dolersi l'istante di una mancata convocazione cui, nella qualità sub iudice di socio, all'epoca non aveva diritto.

Senonché, l'odierno ricorrente asserisce e prova di essere non soltanto socio (sebbene in forza di un titolo giudiziale non ancora passato in giudicato all'epoca della mancata convocazione) della I. srl ma, in aggiunta, custode giudiziario delle relative quote in forza dell'ordinanza del 11-12.6.2008 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in accoglimento di un ricorso per sequestro giudiziario.

A conferma dell'affermazione, risulta l'annotazione della nomina nel Registro delle imprese già dal 2009 (la formalità precede le iscrizioni di sequestri conservativi su quote dei soci, del maggio 2009).

Invero per effetto del rinvio operato dall'art. 2471-*bis* c.c. alle norme contenute nell'art. 2352 c.c., l'istituto del sequestro trova applicazione anche in relazione alle quote sociali delle società a responsabilità limitata, sì da ritenere definitivamente superata l'annosa questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, dell'ammissibilità o meno del sequestro giudiziario (civile) delle quote di società a responsabilità limitata.

Altresì il novellato art. 2352 c.c., comma 1, prevede espressamente che il diritto di voto sia esercitato dal custode, trovando, quindi, conferma normativa l'orientamento emerso in giurisprudenza e teso ad affermare il principio, vigente la precedente normativa, che <<in caso di sequestro delle quote o delle azioni sociali il diritto di partecipazione alle assemblee sociali ed il diritto di voto, anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato>> (cfr. Cass. n. 5002/1997; così anche Cass. n. 2853/1995).

Nella circostanza, prima ancora che passasse in giudicato la sentenza della Corte d'appello nr. 279/2007, V. B. veniva nominato custode giudiziario della partecipazione nella I. srl e di altri beni oggetto di paralleli contenziosi circa la proprietà o il possesso.

E, come ricordato *supra*, il custode di quote ha il diritto di essere convocato nei luoghi deputati per lo svolgimento dell'attività di socio, e cioè nella sede assembleare.

Di conseguenza, il ricorrente n.q. andava convocato alle assemblee e, in particolare, a quella del 26.6.2012, non potendosi ritenere altrimenti ottemperato il procedimento di convocazione.

Non essendo ciò avvenuto, quantomeno con riguardo al consesso che ha dato luogo al deliberato impugnato, in parte appare fondata la domanda del ricorrente, versando in ipotesi di



decisione assunta senza convocazione dell'interessato (apparentemente nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479 ter e 2379 bis) o quantomeno in assoluta carenza d'informazione (apparentemente nulla ex art. 2479 ter).

In ordine al *periculum* richiesto dalla misura in esame, va evidenziato che, nella sua formulazione anteriore alla riforma del diritto societario, la concessione della sospensiva di una delibera impugnata era subordinata alla ricorrenza di gravi motivi.

Sotto l'egida di tale disciplina, si confrontavano invero tre orientamenti:

- 1) quello secondo cui il presupposto andava valutato solo in relazione alla posizione del soggetto impugnante e ritenuto sussistente nella sola ipotesi in cui l'omessa sospensiva avrebbe pregiudicato il buon esito complessivo dell'impugnativa;
- 2) quello per il quale il requisito andava valutato in riferimento al pericolo che dalla sospensiva sarebbe potuto derivare alla società;
- 3) quello secondo cui i gravi motivi dovevano essere valutati sul presupposto del raffronto degli interessi contrapposti dell'impugnate e della società.

Partendo da tale incertezza, la riforma ha scelto il sistema della valutazione comparativa del pregiudizio temuto dal ricorrente e di quello che la società potrebbe soffrire per effetto della moratoria all'esecuzione del deliberato.

E' dubbio se a questa valutazione debba aggiungersi quella generale del *periculum in mora*, quale irrimediabile compromissione degli interessi del socio che si assume lesa.

In linea di principio, tra l'interesse del socio denunziante a veder travolti gli effetti della delibera di sostituzione dell'organo amministrativo a garanzia dell'esercizio dei suoi diritti amministrativi da quotista e l'interesse della società a veder stabilizzata le sue decisioni e la sua organizzazione, nella fattispecie oggetto del presente giudizio cautelare, potrebbe ritenersi prevalente il primo.

Certo è, infatti, che nell'ipotesi di sospensiva di tal tipo delibera assembleare, l'effetto immediatamente conseguente si limita per l'ente alla sola reviviscenza dei poteri gestori in favore dell'amministratore revocato con la stessa ovvero al ripristino delle status quo ante per provvedere, questa volta correttamente, alla sua sostituzione. A differenza, ad esempio, della ben più problematica sospensiva della delibera di aumento del capitale, atto a rimuovere provvisoriamente un effetto positivo di patrimonializzazione della società.

Ma a ben vedere non può essere comunque interesse della società quello di dar luogo a deliberazioni gravemente viziate nel procedimento, in quanto tali suscettibili di dar luogo a decisioni assoggettabili a declaratoria di nullità nel termine più ampio di decadenza previsto; ciò, all'evidenza, in spregio alle esigenze di stabilità di cui s'è riferito.

Quanto alle modalità di comparazione degli interessi, la disposizione dell'art. 2378 comma 4, stabilisce che il presidente del tribunale o il giudice istruttore (quale magistrato designato per la trattazione della causa di merito) provvedano "sentiti gli amministratori ed i sindaci".

Si tratta, in buona sostanza, di una regola istruttoria derogatoria della generale deformalizzazione prevista dall'art. 669 sexies cpc in tema di procedimento cautelare.

Tuttavia, come già rilevato da attenta giurisprudenza di merito "*non è necessaria l'audizione degli amministratori ove sia richiesta la sospensione della deliberazione di nomina degli organi sociali*" (Trib. Ord. Padova, 08/06/2005 Abn Amro Bank C. Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., Corriere Giur., 2006, 9, 1285, VILLATA).



Oltretutto, nel caso di specie veniva presentata dal ricorrente la richiesta di nomina di un curatore speciale in accoglimento del rilievo che il sottoscritto giudicante sollevava nel decreto di fissazione dell'udienza del 9.7.2015.

Procedendo all'audizione degli amministratori, pertanto, si sarebbe pervenuto al risultato della reiterazione del potenziale conflitto d'interesse (sotto forma di elemento probatorio) che, correttamente, era già stato definitivamente risolto ex art. 78 cpc con il predetto adempimento.

In presenza anche del *periculum*, la domanda cautelare va quindi accolta.

Le spese di lite sono rimesse alla fase di merito.

PQM

Il Tribunale di Napoli, pronunciando sul ricorso proposto da **V. B.** nei confronti della **I. SRL** in persona del curatore speciale avv. Claudia Cimato:

accoglie il ricorso ex art. 2378 c.c. e, per l'effetto, sospende l'esecuzione della delibera impugnata;

spese al merito;

si comunichi.

Napoli, 22 settembre 2015

IL GIUDICE DESIGNATO
(DOTT. ENRICO QUARANTA)